



Direzione Generale

Unità Organizzativa Legale, Contratti, Urp

Decreto n. 236

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018 n. 313, ed in particolare, l'articolo 41;

**VISTO** il "Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione" con l'annesso "Manuale della contabilità e del controllo di gestione", emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed, in particolare, gli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera c);

**VISTO** il Decreto del Rettore del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato confermato il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget", sia per il Rettore che per il Direttore Generale, in € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, "...anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione...";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 5, a termini del quale "...il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 611 e 612 secondo cui "...al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato (...) le università (...) a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute...";

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 contenente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed, in particolare:

- l'articolo 7 il quale, al comma 1, stabilisce che "...la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche...";
- l'articolo 10 il quale stabilisce che "...gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione...";

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi del Sannio ha quote di partecipazione in numerose società e consorzi che perseguono scopi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo;

**VISTO** il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Societarie del 2015 elaborato dall'Università degli Studi del Sannio a partire dall'anno 2015;

**VISTO** il Decreto Rettorale del 30 dicembre 2019, n. 1278, con il quale è stata approvata la Relazione Tecnica, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2006 e ss.mm.ii. elaborata dalla "Commissione Partecipate", relativa all'analisi, per l'anno 2018, dell'assetto complessivo delle società nelle quali l'Università degli Studi del Sannio detiene partecipazioni;

**VISTO** lo Statuto della società BENECON SCARL, con sede in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli, n. 104;

**VISTA** la deliberazione assunta nella seduta del 15 giugno 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere alla cessione della quota di partecipazione, pari all'1,22% del capitale sociale, detenuta dall'Ateneo nella società BENECON SCARL, con sede in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli, n. 104;

**VISTO** lo Statuto della società BENECON ed, in particolare l'articolo 9, rubricato "Trasferimento delle quote";

**VISTA** la nota del 29 luglio 2020, n. prot. 13347, con la quale l'Università degli Studi del Sannio ha comunicato ai soci l'intenzione di alienare la propria quota di partecipazione;

**CONSIDERATO** che nessuno tra i soci ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto della quota dell'Università degli Studi del Sannio;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere alla vendita a terzi, fatto salvo, in ogni caso il gradimento dell'Organo Amministrativo della società BENECON Scarl;

**CONSIDERATO** che il valore della quota di proprietà dell'Università degli Studi del Sannio ammonta ad € 10.737,31, corrispondente al valore della quota di partecipazione dell'Ateneo al patrimonio netto della Società BENECON risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 pari a € 880.107,00;

**VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, secondo il quale "...I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata...";

**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato" ed, in particolare:

- l'articolo 73, comma 1, a mente del quale "...l'asta (...) si tiene in uno dei seguenti modi: a (...); b (...); c per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta; d (...).";
- l'articolo 75, comma 4 secondo cui "...le offerte, unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta...";
- l'articolo 76 il quale prescrive che "...quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda...";

**CONSIDERATO**, pertanto, che, al fine di cedere a titolo oneroso la quota di proprietà dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON occorre bandire una procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa innanzi specificata;

**CONSIDERATO** che occorre nominare un Responsabile del Procedimento che sia in possesso di una pluralità di competenze, in ragione della complessità e delle specificità connesse allo svolgimento delle procedure di vendita di quote societarie a partecipazione pubblica;

**ACQUISITA** la disponibilità della dott.ssa Maria Labruna, in possesso delle necessarie competenze, a svolgere l'incarico di Responsabile del Procedimento;

**VISTI** gli schemi di:

- "Bando d'asta pubblica e condizioni di vendita per la cessione della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Domanda di partecipazione all'asta per la cessione della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Offerta economica per l'asta pubblica per la cessione della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Avviso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana";

**CONSIDERATO** che occorre dare pubblicità alla predetta asta di vendita con la pubblicazione del bando d'asta e dei relativi allegati nell'Albo on line del sito internet dell'Università degli Studi del Sannio, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta "Aste e appalti";

**CONSIDERATO** che la pubblicazione nella Gazzetta "Aste e Appalti" è gratuita;

**VISTO** il preventivo di spesa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pari a € 363,93, oltre IVA ed € 16,00 per marca da bollo, così come determinato sul sito internet [www.inserzioni.gazzettaufficiale.it](http://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it);

**VISTO** il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;

**ACCERTATA** la disponibilità di budget,

## **DECRETA**

**ARTICOLO 1** – Per le motivazioni specificate in premessa, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" nonché dell'articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" nonché degli articoli 73 e seguenti del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato" il ricorso a un'asta pubblica per la cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella Società BENECON Scarl, per un importo a base d'asta di € 10.737,31, con il criterio del miglior prezzo offerto.

**ARTICOLO 2** – Sono approvati gli schemi di:

- "Bando d'asta pubblica e condizioni di vendita per la cessione della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Domanda di partecipazione all'asta per la cessione della quota di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Offerta economica per l'asta pubblica per la cessione della quota di partecipazione dell'università degli Studi del Sannio nella società BENECON Scarl";
- "Avviso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

**ARTICOLO 3** – E' autorizzata la pubblicazione del bando d'asta e dei relativi allegati nell'Albo On line del sito internet dell'Università degli studi del Sannio, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta "Aste e appalti".

**ARTICOLO 4** – E' nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Labruna, Responsabile dell'U.O. Legale, Contratti, URP.

**ARTICOLO 5** - E' autorizzato l'utilizzo del "budget di costo", per un importo complessivo di € 459,99 (quattrocentocinquantonove/99), mediante la sua imputazione sulla Voce 04.41.09.03, denominata "Altre prestazioni e servizi da terzi", del Bilancio Unico di Previsione per l'Esercizio 2021 (UA.00.01.20).

Benevento, 01.03.2021

F.TO IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Gianluca Basile

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE - CICLO PASSIVO**

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si vincola il budget di costo come di seguito specificato:

**ESERCIZIO: 2021**

**Importo complessivo: € 459,99**

**Voce COAN: CA.04.41.09.03**

**Progetto - codifica UGOV: .....**

**SCRITTURA COAN ANTICIPATA: 2291/2021**

**Benevento, 24.02.2021**

**Il Direttore di Ragioneria**

**Dottore Fabio Corsale**

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/933*